



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 398 del 30/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL SUOLO NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA ZONA SUD OVEST DELLA CITTÀ E NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA-CAFFARO". PERIODO 01 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2026.

LA SINDACA

Richiamata l'ordinanza sindacale in data 20 novembre 2024 PG n. 208 con la quale è stato disposto di imporre alcuni limiti all'utilizzo del suolo nel territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;

Dato atto che, a seguito di specifica richiesta del 11.11.2025 prot.404678 e del 01.12.2025 prot.435034, l'ATS di Brescia con nota in data 15.12.2025 prot.451858 ha fornito le seguenti indicazioni ai fini dell'aggiornamento delle ordinanze contingibili e urgenti nei terreni ricompresi nell'allegato III delle Ordinanze Sindacali a carico del sito inquinato "Brescia-Caffaro":

- *"per i prodotti orticoli, come già indicato nelle conclusioni dello studio "orto sperimentale", per le essenze consentite, si rimanda alle indicazioni degli anni precedenti; ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite o piante aromatiche, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra pulita, con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni crociate.*

- *Per la messa a dimora di nuove piante da frutto, viti e ulivi, non disponendo attualmente di dati, si esprime parere sfavorevole.*
- *Per le piante da frutto, viti e ulivi già a dimora nel sito, è ammessa la raccolta nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - *utilizzare cassette chiuse per evitare il contatto con il terreno contaminato;*
 - *utilizzare teli impermeabili a terra o in alternativa effettuare la raccolta direttamente dalla pianta;*
 - *utilizzare falde di cartone spesso 4 mm posizionate tra ogni strato di cassette impilate sul bancale; le falde devono essere sostituite dopo ogni singolo utilizzo per evitare ogni sorta di contaminazione. Oppure utilizzare un telo da trincea impermeabile da applicare allo strato di cassette posizionate sul bancale;*
 - *dal fondo delle cassette riempite, se destinate ad essere sovrapposte, devono essere rimossi i residui di terra adesa, minimizzando l'insudiciamento del fondo. Anche nella fase di trasferimento dal terreno di coltivazione al luogo di lavorazione dovrà essere evitato il trascinarsi di terriccio sul mezzo di trasporto, che potrebbe comportare un ulteriore rischio di contaminazione;*
 - *in fase di potatura è necessario utilizzare teli impermeabili per la raccolta delle ramaglie; in alternativa, nel caso in cui le potature vengano accumulate a terra, le stesse dovranno essere avviate all'incenerimento;*
 - *tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di tutela dei lavoratori.*
 - *Per la raccolta da piante da frutto, non è necessaria richiesta di deroga al Comune, ma quest'ultimo è comunque responsabile della vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità operative più sopra descritte.*
- *Le coltivazioni di granello di mais, sorgo, orzo, frumento, triticale e soia, nonché la raccolta dei trinciati delle medesime essenze, destinati all'uso zootecnico e/o alla produzione di biogas, sono da ritenersi sicure; si conferma in ogni caso*

la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla coltivazione e alla raccolta non comporta la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico.

- Anche per la raccolta di paglia di cereali e stocchi di mais a seguito della raccolta di granello, da destinare all'uso zootecnico come lettiera, si ritiene opportuno mantenere la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla raccolta non comporta la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico.*
- Per entrambe le produzioni di cui ai punti precedenti, è tuttavia necessario che ogni operatore comunichi per tempo al Comune e ad ATS Brescia la data di raccolta, così da consentire alla scrivente Autorità Competente la possibilità di pianificare un adeguato monitoraggio a campione, basato anche sul profilo di contaminazione dei mappali segnalati.*
- È essenziale da parte degli agricoltori il rigoroso rispetto, durante il ciclo produttivo agronomico delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine di raccolta, di tutte le procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche su terreni contaminati.*
- La raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico.*
- La raccolta delle paglie e degli stocchi deve essere condotta, per quanto possibile, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche, al fine di minimizzare l'imbrattamento delle partite con il terreno.*
- Non è consentita la coltivazione per la successiva raccolta con destinazione all'uso zootecnico (fienagione) ed energetico di essenze foraggere quali erba medica, loietto, trifoglio, prato stabile polifita e altre erbe di natura simile.*
- L'eventuale coltivazione di essenze mellifere con posizionamento di arnie all'interno e/o in prossimità dei terreni di cui*

all'Allegato III dell'Ordinanza in oggetto, destinate alla produzione di miele per l'uso umano, resta vincolata all'attivazione di un percorso progettuale in collaborazione con la scrivente ATS, finalizzato al monitoraggio sistematico, anche mediante campionamento e analisi dei prodotti dell'apiario ai fini di verificare l'eventuale presenza dei contaminanti di interesse.

Come per l'anno 2025, le analisi sulle coltivazioni all'uso zootecnico regolarmente derogate dal Comune verranno effettuate esclusivamente a campione da parte di ATS, senza richieste/oneri per i richiedenti la deroga.

Fatto salvo quanto sopra, si sottolinea che, in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali, gli Operatori del Settore dei Mangimi ai sensi del Reg. (CE) 183/05, Allegato I parte A, devono adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti".

Considerato altresì il prospetto allegato alla sopracitata nota di ATS Brescia, di seguito riportato:

ALLEGATO: Tabella sintetica "istanze – deroghe – comunicazioni – analisi"

	Richiesta deroga al Comune	Richiesta parere ad ATS	Comunicazione raccolta ad ATS	Analisi obbligatorie a carico dell'OSA	Analisi a campione per monitoraggio * (a carico di ATS)
Granelle di cereali e soia	SI'	NO	SI'	NO	SI'
Trinciati di cereali	SI'	NO	SI'	NO	SI'
Paglie di cereali e stocchi di mais (lettiera)	SI'	NO	SI'	NO	SI'
*il numero minimo dei campioni di monitoraggio randomizzato da eseguire nel corso della stagione di raccolta estivo-autunnale sarà definito nell'ambito della programmazione annuale dei controlli e dei campioni.					

Visto il D.M. 26.01.2023 n.45;

Visto il D.P.R. 13.06.2017 n.120;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006 n.152;

Vista la Legge 31.07.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Visto l'art. 50 - comma 5 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l'art. 32 comma 3 della Legge 23.12.1978 n.833;

DISPONE

dal **01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento:

- 1) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'**allegato 1)**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza:
 - 1.1) il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
 - 1.2) il divieto di scavo e asportazione di terreno dalla zona;
 - 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;

- 1.4) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ma superiori ai limiti della tabella 1/A, allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto:
- le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
 - le zone ed aree in cui il terreno è inerbito;
 - le zone oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;
- 1.5) il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 4;
- 1.6) il divieto di curagione dell'alveo dei fossati, ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 4;
- 1.7) il divieto di pesca nelle rogge;
- 1.8) il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);
- 1.9) il divieto di pascolo di animali, incluse le sponde del fiume Mella;
- 1.10) il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana. È esclusa dal divieto la coltivazione in orti privati, a conduzione familiare e per consumo personale dei seguenti ortaggi: aglio, cavolfiore, cetriolo, cipolla, fagiolo, finocchio, melanzana,

pisello, pomodoro, verza, risultati indenni da contaminazione negli studi sperimentali riguardanti la coltivazione di ortaggi su terreno contaminato, svolti da ATS con collaborazione di ERSAF. È comunque prescritto l'utilizzo di guanti, stivali ed altri dispositivi idonei ad impedire il contatto diretto dermico con il terreno durante le lavorazioni, nonché la pulizia ed il lavaggio dei prodotti orticoli prima del consumo, quale normale pratica igienico sanitaria. Ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite o piante aromatiche nelle aree di interesse del presente atto, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra pulita, con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni crociate;

- 1.11) il divieto di utilizzo, nei giardini privati, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

Tale materiale potrà essere lasciato in sito o conferito, senza alcun onere in capo all'utenza TARI, al sistema di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:

- raccolta domiciliare con esposizione di appositi contenitori carrellati e/o fascine di ramaglie;
- conferimento diretto presso i Centri di Raccolta autorizzati.

Il materiale dovrà essere in ogni caso movimentato adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

- 1.12) il divieto di utilizzo, nei giardini e nelle aree pubbliche, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia, di lievo di ceppaie ed apparati radicali e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

In particolare:

- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche non fruite (aiuole, fasce boscate e similari) potranno essere lasciati in sito;
- nelle aree pubbliche non fruite, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo potrà essere lasciato in sito;
- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio di tappeti erbosi in aree fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge di cui alla citata tabella 1/A (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore azzurro) potranno essere lasciati in sito;
- nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, potrà essere smaltito secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa;
- i residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore giallo-ocra, zone di sosta e di picnic e similari) dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, dovrà essere conferito a discarica autorizzata

al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

1.13) il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale, derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;

2) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'**allegato 2)** - Sito inquinato di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro" -, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):

- 2.1) il divieto d'accesso alla strada alzaia del fiume Mella nel tratto compreso tra via Milano e la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo;
- 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle eventuali coltivazioni oggetto di sperimentazione sul passaggio degli inquinanti dai suoli alle essenze vegetali a cura di ERSAF ed ATS;

3) nelle aree di cui all'**allegato 3)**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):

3.1) il divieto di messa a dimora di nuove piante da frutto, viti e ulivi. Per le piante da frutto, viti e ulivi già a dimora nel sito, è ammessa la raccolta, senza la necessità di richiesta di deroga al Comune, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzare cassette chiuse per evitare il contatto con il terreno contaminato;
- utilizzare teli impermeabili a terra o in alternativa effettuare la raccolta direttamente dalla pianta;
- utilizzare falde di cartone spesso 4 mm posizionate tra ogni strato di cassette impilate sul bancale; le

falde devono essere sostituite dopo ogni singolo utilizzo per evitare ogni sorta di contaminazione. Oppure utilizzare un telo da trincea impermeabile da applicare allo strato di cassette posizionate sul bancale;

- dal fondo delle cassette riempite, se destinate ad essere sovrapposte, devono essere rimossi i residui di terra adesa, minimizzando l'insudiciamento del fondo. Anche nella fase di trasferimento dal terreno di coltivazione al luogo di lavorazione dovrà essere evitato il trascinarsi di terriccio sul mezzo di trasporto, che potrebbe comportare un ulteriore rischio di contaminazione;
- in fase di potatura è necessario utilizzare teli impermeabili per la raccolta delle ramaglie; in alternativa, nel caso in cui le potature vengano accumulate a terra, le stesse dovranno essere avviate all'incenerimento;
- tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di tutela dei lavoratori;

3.2) il divieto della coltivazione di essenze mellifere con posizionamento di arnie all'interno e/o in prossimità dei terreni ricadenti nell'area in esame, destinate alla produzione di miele per l'uso umano. Tale divieto potrà essere eventualmente derogato previa attivazione di un percorso progettuale in collaborazione con ATS, finalizzato al monitoraggio sistematico, anche mediante campionamento e analisi dei prodotti dell'apiario ai fini di verificare l'eventuale presenza dei contaminanti di interesse;

3.3) il divieto della coltivazione per la successiva raccolta con destinazione all'uso zootecnico (fienagione) ed energetico di essenze foraggere quali erba medica, loietto, trifoglio, prato stabile polifita e altre erbe di natura simile.

A seguito dei risultati delle analisi condotte da ATS sui vari campioni di granello e trinciato di mais, sorgo, orzo, frumento

e triticale, granella di soia, paglie di cereali e stocchi di mais (ottenuti a seguito della raccolta della granella), previa istanza di deroga al Comune di Brescia - Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile, nelle aree di cui all'allegato 3), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, potranno essere consentite:

- le coltivazioni di girasole, fatta salva l'applicazione del protocollo previsto dalla presente ordinanza, per l'uso dei semi, anche ai fini dell'estrazione dell'olio;
- le coltivazioni di granella di mais, sorgo, orzo, frumento, triticale e soia, nonché la raccolta dei trinciati delle medesime essenze, destinati all'uso zootecnico e/o alla produzione di biogas;
- la raccolta di paglia di cereali e stocchi di mais a seguito della raccolta di granella, da destinare all'uso zootecnico come lettiera.

Per tutte le produzioni di cui ai punti precedenti, si conferma in ogni caso la richiesta di deroga al Comune, senza richiesta di parere ad ATS. La deroga alla coltivazione e alla raccolta non comporta infatti la necessità di analisi obbligatorie sulle partite prodotte a carico dell'operatore agrozootecnico. È tuttavia necessario che ogni operatore comunichi per tempo al Comune e ad ATS Brescia la data di raccolta, così da consentire all'Autorità Competente la possibilità di pianificare un adeguato monitoraggio a campione, basato anche sul profilo di contaminazione dei mappali segnalati.

Durante le lavorazioni dovranno essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

- a. gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
- b. il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti;

- c. gli agricoltori dovranno rispettare, durante il ciclo produttivo agronomico delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine di raccolta, tutte le procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche su terreni contaminati. A tal proposito si richiamano le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007 "Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato" a cura di ASL Brescia (allegato 4);
- d. la raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento;
- e. la raccolta delle paglie e degli stocchi dovrà essere condotta, per quanto possibile, tenendo conto anche delle condizioni meteorologiche, al fine di minimizzare l'imbrattamento delle partite con il terreno.

Si sottolinea inoltre che, in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali, gli Operatori del Settore dei Mangimi ai sensi del Reg. (CE) 183/05, Allegato I parte A, devono adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.

Ad esclusione delle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relative ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le matrici ambientali Suolo e Acque Sotterranee, si precisa che il presente provvedimento impone divieti riferiti esclusivamente all'utilizzo del suolo e, di conseguenza, non disciplina interventi riguardanti altre matrici ambientali.

I divieti riportati nella presente ordinanza, relativamente alle aree di cui all'allegato 3), potranno essere derogati dal Comune,

su motivata richiesta degli interessati, con specifico provvedimento che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti, laddove previsto.

L'ATS, per il parere di competenza, potrà avvalersi del supporto tecnico di ERSAF per quanto riguarda gli aspetti agronomici e forestali.

L'eventuale deroga rilasciata verrà trasmessa ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza.

Per le aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia-Caffaro (allegato 2), di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, le procedure per consentire la realizzazione degli interventi e delle opere individuate all'articolo 242 ter, comma 1 e 1-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché di quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. n. 45 del 26 gennaio 2023 - "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo".

Sono escluse dai divieti riportati nei punti 1), 2), 3) della presente ordinanza:

- le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica;
- le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

DEMANDA

alla Polizia Locale del Comune di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - e all'ATS di Brescia il controllo del

rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale del Comune di Brescia.

Brescia, 30/12/2025

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82